

ALLEGATO "TABELLA TRANSCODIFICA RIFIUTI"

Premesse

- Diversamente da quanto previsto nel precedente allegato VIII, le operazioni di recupero e di smaltimento non sono più nettamente suddivise. Infatti alcune operazioni che erano storicamente connesse alla sola fase dello smaltimento (es. trattamento biologico – chimico fisico), vengono previste anche nella fase del recupero. Così, ad es. le attività di trattamento dei rifiuti dei veicoli fuori uso, rientrano nelle cosiddette attività combinate.
- Si introduce una nuova definizione di operazione, l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (punto 5.5.), che riguarda l'operazione di smaltimento D15 e quella di recupero R13. La soglia passa dalle ex 10 t/g ai 50 Mg con le conseguenze indicate nella nota a piè tabella.

Dir2008/1/CE (D. lgs. 152/06)	Operazioni	Dir 2010/75/UE	Operazioni	Tempi applicazione Dir IED (art. 82, commi 1 e 2)
5.1. Impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi , della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 2006/12/CE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (2), con una capacità superiore a 10 tonnellate al giorno .	Da D1 a D15	5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi , con capacità di oltre 10 Mg al giorno , che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività:		
		a. trattamento biologico;	D8 D2 R3	7/01/2014
		b. trattamento fisico-chimico;	R5*	7/07/2015 per R3
		c. dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;	D9	7/01/2014
		d. ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;	D13 R12	7/01/2014; 7/07/2015 per R12
		e. rigenerazione/recupero dei solventi;	D14 R12	7/01/2014; 7/07/2015 per R12
		f. rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;	R2	7/07/2015
		g. rigenerazione degli acidi o delle basi;	R5	7/01/2014
		h. recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;	R6	7/01/2014
		i. recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;	R7	7/07/2015
		j. rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;	R8	7/01/2014
k. lagunaggio	R9	7/01/2014		
		D4	7/01/2014	
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (i rifiuti domestici o derivanti da attività commerciali, industriali o amministrative), con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora	D10/R1	5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:	***	
		a. per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;	D10 R1	7/01/2014 per rif. urbani e speciali pericolosi;
		b. per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.	D10 R1	7/07/2015 per rif. speciali non pericolosi

5.3. Impianti per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE, punti D8 e D9 , con una capacità superiore a 50 tonnellate al giorno .	D8/D9	5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno , che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane(1)		
		I. trattamento biologico	D8 D2	7/01/2014; 7/07/2015 per D2
		II. trattamento fisico-chimico	D9	7/01/2014
		III. pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;	D13	7/07/2015
		IV. trattamento (ad esclusione del mero adeguamento volumetrico) di scorie e ceneri;	D9	7/01/2014
V. trattamento nei frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. **	D13	7/07/2015		
5.3. Impianti per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE, punti D8 e D9 , con una capacità superiore a 50 tonnellate al giorno .	D8/D9	b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno , che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:		
		I. trattamento biologico;	R3 D2 D8 R5*	7/01/2014; 7/07/2015 per R3 e D2
		II. pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;	D13 R12	7/07/2015
		III. trattamento (ad esclusione del mero adeguamento volumetrico) di scorie e ceneri;	R3 R5 D9	7/01/2014; 7/07/2015 per R3 e R5
		IV. trattamento nei frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. **	R4	7/07/2015
Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.	R12	7/07/2015		
5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 tonnellate , escluse le discariche per i rifiuti inerti.	D1/D5	5.4. Discariche , quali definite all'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(1) che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 Mg , ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	D1 D5	7/01/2014
		5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg , eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. ***	D15 R13	7/07/2015
		5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg	D12	7/07/2015

*vedi art. 42 Dir. 2010/75/UE; *ad esempio trattamento dei terreni contaminati con la tecnica della bioremediation ex situ.

** Nel caso tale attività sia svolta all'interno di un centro di raccolta, un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi del d.lgs. 209/03, anche tale centro sarà da assoggettarsi con la medesima scadenza

*** Le attività autorizzate con AIA che svolgono esclusivamente operazione D15 di rifiuti pericolosi con potenzialità superiore ai 10 Mg/die, rimangono assoggettate ad AIA solo se superano la soglia dei 50 Mg. Diversamente non sono più soggette ad AIA